



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile

Il Tribunale di Pordenone, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - dott. Lanfranco Maria Tenaglia | Presidente |
| - dott.ssa Lucia Dall'Armellina | Giudice |
| - dott. Francesco Petrucco Toffolo | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **Soluzione Energia S.r.l. in Liquidazione**, corrente in Portogruaro, via Armando Diaz 27 (c.f. e p.iva 04134220278), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Prade e Francesco Santini.

IL TRIBUNALE

- letta l'istanza per la liquidazione controllata ex art. 268 del D.Lgs. n.14/2019 (C.C.I.I.) proposta dal creditore avv. Alessandro Simionato, in proprio,
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria sede nel circondario di questo Tribunale;
- sentite le parti, che hanno concluso come da rispettivi atti;
- ritenuto che sussista la legittimazione della parte istante, atteso che è ampiamente provata la sua qualità di creditore, benché formalmente contestata dalla resistente, la cui opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall'avv. Simionato contesta la pretesa solo nel *quantum* (né, pur nel concesso rinvio, la resistente ha pagato o offerto di pagare la somma non contestata);
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta avverso la resistente dal medesimo odierno ricorrente è stata rigettata dall'intestato tribunale per l'insussistenza dei requisiti dimensionali, senza che risulti proposto reclamo avverso la decisione;

- rilevato che, trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC, che deve intendersi richiesta nell'ipotesi di istanza proposta dal debitore;
- considerato che la debitrice risulta soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 268 CCII*: in particolare, è indubbio che la resistente versi in una situazione di insolvenza, atteso che, sulla base della difesa svolta e della documentazione dalla stessa dimessa, l'esposizione debitoria risulta significativamente superiore al patrimonio e non vi è alcuna previsione di flussi in entrata sufficienti a far fronte ai debiti;
- ritenuta infondata l'eccezione della resistente circa l'antieconomicità della procedura di liquidazione controllata, situazione ritenuta dalla resistente impeditiva dell'apertura della procedura: l'art. 268 CCII prevede solo, in tal senso, che nel caso in cui sia un creditore a proporre domanda per l'avvio della liquidazione controllata, se il debitore è una persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (all'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3 CCII, previsti nel caso dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente); ciò significa che la valutazione di antieconomicità (nel senso ora precisato) della procedura è determinante solo nel caso di debitore persona fisica e solo in presenza dell'attestazione dell'OCC, presupposti entrambi mancanti nella specie; in ogni caso, nel caso in esame, gli elementi patrimoniali attivi dalla stessa resistente indicati ("al 30.9.2022 le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 10.663,78, mentre i crediti verso clienti sono pari ad € 2.166,72, quelli diversi sono di € 2.417,76 e le disponibilità liquide risultano di € 929,34") presentano un valore che non consente di affermare che il ricavato non sarà sufficiente a soddisfare neppure in parte i crediti non prededucibili;
- rilevato che la resistente non ha eccepito e tantomeno provato l'insussistenza di debiti scaduti e non pagati per ammontare complessivamente superiore ad € 50.000,00 e ritenuto che la documentazione acquisita non consenta di ritenere non superata la predetta soglia (ai debiti esposti nella situazione patrimoniale prodotta dovendosi aggiungere quantomeno quello della odierna parte istante);
- verificata pertanto la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

– visti gli artt. 268 e ss. CCII,

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

SOLUZIONE ENERGIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, corrente in Portogruaro, via Armando Diaz 27 (c.f. e p.iva 04134220278);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Francesco Petrucco Toffolo;

Liquidatore il dott. Riccardo Geremia, con studio in Portogruaro;

ORDINA

alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni delle debtrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei

creditori ai sensi dell'art. 271;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per

l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà della debitrice nonché sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet www.fallimentipordenone.com;

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 24.2.2023.

Il Giudice estensore

dott. Francesco Petrucco Toffolo

Il Presidente

dott. Lanfranco Maria Tenaglia